

N.I. 30/2019

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 21 maggio 2019

**OGGETTO: Importanti novità sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e sull'utilizzo della fattura semplificata.**

Vi informiamo che il **Ministero dell'Economia e delle finanze** ha emanato in data 10 maggio 2019 due distinti decreti che sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aventi ad oggetto:

- Le **operazioni esonerate** dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- L'elevazione da 100 a **400 euro** del limite di importo per l'emissione di **fatture** in forma **semplificata**.

Vi informiamo altresì che l'**Agenzia delle Entrate** ha precisato, con apposite risoluzioni:

- Le modalità di determinazione del **volume d'affari**, in vista della scadenza del 1° luglio 2019 per i soggetti che superano il limite di 400.000 euro;
- La possibilità di **anticipare volontariamente** la trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto alle scadenze del 1° luglio 2019 o del 1° gennaio 2020.

Vi riportiamo, in allegato, una Nota redatta dal **Dr. Francesco Scopacasa**, contenente una sintesi delle novità e le prime considerazioni a commento.

I documenti, che recepiscono anche istanze presentate dalla nostra Associazione, sono scaricabili:

- I decreti, dal sito del Dipartimento delle Finanze del MEF ai link:  
<https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DM-fattura-semplificata-dm.pdf>  
[https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DF\\_Decreto-esoneri-1.pdf](https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DF_Decreto-esoneri-1.pdf)
- Le risoluzioni, dal sito dell'Agenzia delle Entrate ai link:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+47+del+8052019/Risoluzione+n.+47.pdf>  
[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/maggio+2019+interpelli/interpello+139+2019/Risposta+n.+139\\_2019.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/maggio+2019+interpelli/interpello+139+2019/Risposta+n.+139_2019.pdf)

**E' importante che questi documenti siano messi a disposizione dei Vostri collaboratori; la loro lettura e consultazione potrà essere di supporto alle attività quotidiane.**

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Ferrizio Venturini



[comelab@comufficio.it](mailto:comelab@comufficio.it)

APP Comufficio



Aderente a



Premio E-proc



## Novità in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e di fattura semplificata.

(a cura del **Dr. Francesco Scopacasa**)  
20 maggio 2019

### SOMMARIO

1. **Operazioni esonerate** dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
2. Elevazione da 100 a **400 euro** del limite di importo per l'emissione di **fatture** in forma **semplificata**;
3. Modalità di determinazione del **volume d'affari**, in vista della scadenza del 1° luglio 2019 per i soggetti che superano il limite di 400.000 euro;
4. Possibilità di **anticipare volontariamente** la trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto alle scadenze del 1° luglio 2019 o del 1° gennaio 2020.

\*\*\*\*\*

### 1. Operazioni esonerate dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La norma che ha istituito l'obbligo generalizzato della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 127/2015), ha anche stabilito che, "con **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti **specifici esoneri** dagli adempimenti di cui al presente comma **in ragione della tipologia di attività esercitata.**"

Questo decreto è stato emanato in data **10 maggio 2019** ed ha individuato, nell'**articolo 1**, **quattro distinte categorie** di operazioni esonerate, indicate con le lettere a), b), c) e d).

**Le lettere a) e b)** stabiliscono l'esonero, in ragione della **tipologia di attività** esercitata, per le medesime operazioni che erano già state in passato esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale. In particolare:

- **Lettera a)**: stabilisce l'esonero per:
  - le medesime operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione per effetto dell'art. 2 del DPR 21/12/1996 n. 696. Si tratta di **40 diverse tipologie di operazioni**, oltre ad altre operazioni effettuate da specifici soggetti individuati con appositi **decreti ministeriali**. Per la loro elencazione ed esame **rinviamo alla Tabella allegata in fondo** alla presente nota;
  - servizi di stampa e recapito dei duplicati delle patenti effettuate da concessionari del Ministero Infrastrutture e Trasporti – DM 13.2.15;
  - servizi di telecomunicazione e servizi elettronici resi a privati – DM 27.10.15.



**Fondata nel 1945**

- **Lettera b):** stabilisce l'esonero per i servizi di **trasporto pubblico di persone**, veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitati, i cui corrispettivi sono certificati da biglietti di viaggio, anche se emessi da biglietterie automatiche.

Va tenuto presente che, mentre l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale **aveva carattere permanente**, l'esonero dall'obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **ha carattere temporaneo**, essendo espressamente stabilita la **facoltà di revoca** da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Infatti, l'art. 1 del decreto del 10 maggio 2019 stabilisce che l'esonero è concesso "**in fase di prima applicazione**", e il successivo art. 3 del medesimo decreto stabilisce chiaramente che "**Con successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'articolo 1.**"

Questa previsione lascia quindi intendere che, superata la fase preliminare di rodaggio, gli esoneri saranno gestiti in via di specifica eccezione e saranno limitati alle sole ipotesi di marginale attività economica ovvero di eccessiva onerosità dell'adempimento per l'esercente, non coerente con il principio di proporzionalità ai fini dei controlli.

**Le lettere c) e d)** stabiliscono invece un **particolare esonero** per le seguenti operazioni:

- **Lettera c):** comprende due ipotesi distinte:
  - le operazioni **collegate e connesse** a quelle di cui ai punti a) e b);
  - le operazioni effettuate al dettaglio che risultino **marginali – cioè di ammontare non superiore all'1 %** – rispetto al **volume d'affari** realizzato nell'anno 2018.
- **Lettera d):** le operazioni effettuate a bordo di una **nave, aereo, treno** nel corso di un **trasporto internazionale**.

Per entrambi gli esoneri di cui alle **lettere c) e d)** è stabilita una **duplice limitazione**:

1. L'esonero è limitato alle operazioni effettuate **fino al 31 dicembre 2019**;
2. L'esonero non fa venire meno l'obbligo di certificare i corrispettivi delle relative operazioni mediante emissione dello **scontrino fiscale** o della **ricevuta fiscale**.

Inoltre, **l'art. 2 del decreto del 10 maggio 2019** stabilisce un particolare esonero per i **distributori stradali di carburante**.

Per essi, come è noto, il comma 1-bis dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito, a decorrere dal 1° luglio 2018, una **disciplina speciale** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Per tali operazioni l'obbligo consiste nella creazione di un file XML avente determinati contenuti che deve essere trasmesso all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, ed è stato inizialmente limitato ai soli soggetti dotati di particolari strutture tecnologiche per l'erogazione dei carburanti.

Per i restanti soggetti è previsto che per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, potranno essere stabiliti termini temporali graduali.



Fondata nel 1945

I distributori stradali di carburante sono tuttavia soggetti, secondo la **disciplina ordinaria** di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, all'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle **altre operazioni di vendita o prestazione** (diverse dalle cessioni di benzina e gasolio di cui sopra), effettuate nel medesimo impianto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ovvero anticipata al 1° luglio 2019, se il **volume d'affari** realizzato è superiore a 400.000 euro. Per effetto del citato art. 2 del decreto del 10 maggio 2019, tali operazioni sono state **esonerate – fino al 31 dicembre 2019** – dall'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, se i relativi ricavi o compensi **non sono superiori all'uno per cento** del **volume d'affari** dell'anno 2018. In tal caso l'esercente la stazione di servizio deve continuare a certificare i corrispettivi di tali operazioni mediante emissione dello **scontrino fiscale** o della **ricevuta fiscale**, ovvero può, in alternativa, **rinunciare all'esonero** e memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

Il decreto 10 maggio 2019 ha inoltre stabilito che:

- Per tutte le operazioni esonerate di cui alle lettere a), b), c) e d), resta fermo l'obbligo di annotazione e tenuta del **registro dei corrispettivi**;
- I soggetti **possono comunque rinunciare all'esonero e scegliere di memorizzare e trasmettere telematicamente** i dati.

Infine, va tenuto presente che a tale vasto panorama di ipotesi di esonero, si aggiungerà prossimamente un ulteriore e **specifico esonero** per i **soggetti che operano in determinate zone** geografiche del territorio dello Stato caratterizzate da una scarsa o nulla connettività; per tali soggetti resterà comunque fermo l'obbligo di certificare i corrispettivi con emissione di **scontrino** o di **ricevuta fiscale**. A tal fine sarà emanato dal Ministero dell'Economia e delle finanze un ulteriore decreto contenente l'elenco di tali zone concordato con il Ministero dello sviluppo economico (art. 2, c. 6-ter del D.Lgs. n. 127/2015).

\*\*\*\*\*

## 2. Elevazione da 100 a **400 euro** del limite di importo per l'emissione di **fatture** in forma **semplificata**.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato il 10 maggio 2019, a seguito di consultazione con il Comitato IVA della UE, il limite di 100 euro stabilito dall'art. 21-bis del DPR n. 633/1972 per l'emissione della fattura semplificata, è stato **elevato a 400 euro**.

Il nuovo limite è applicabile alle fatture (cartacee o elettroniche) emesse in forma semplificata, cioè consistente in:

- Identificazione del cessionario o committente mediante la **sola partita IVA** o il solo **codice fiscale** (o il numero identificativo del Paese di stabilimento se è un soggetto non residente in Italia);
- Descrizione dell'operazione in modo sintetico **senza la distinta indicazione dell'imponibile e dell'imposta**; è sufficiente l'indicazione dell'ammontare complessivo e dei dati (aliquota o titolo di esenzione) che permettono di calcolarla.

Restano ferme le seguenti previsioni già contenute nell'art. 21-bis del DPR n. 633/1972:

- La **fattura rettificativa** di un precedente documento (fattura integrativa ovvero nota di credito) può essere emessa in forma semplificata **senza limiti di importo**;
- Non può** essere emessa in forma semplificata la fattura per **cessioni intraunionali** o per alcune operazioni "non territoriali" (art. 21, c. 6-bis del DPR n. 633/1972).



\*\*\*\*\*

**3.** Modalità di determinazione del **volume d'affari**, in vista della scadenza del 1° luglio 2019 per i soggetti che superano il limite di 400.000 euro.

Con la **risoluzione n. 47 dell'8 maggio 2019**, l'Agenzia delle entrate ha precisato il concetto di "**volume d'affari**", chiarendo che deve farsi riferimento a quello **relativo all'anno 2018**, secondo la definizione contenuta nell'art. 20 del DPR n. 633/72.

L'art. 20/IVA stabilisce che il volume d'affari è costituito dall'ammontare **complessivo** delle **cessioni di beni** e delle **prestazioni di servizi** effettuate dal contribuente in un **anno solare**. In tale ammontare confluiscono sia i corrispettivi delle operazioni effettuate senza emissione di fattura (previo scorporo dell'IVA in essi contenuta), sia la base imponibile delle operazioni effettuate con emissione di fattura.

Da tale disposizione risulta quindi che **il volume d'affari è costituito dall'ammontare complessivo delle operazioni effettuate** dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia del bene ceduto o della prestazione effettuata, con **esclusione** delle sole operazioni considerate "**non soggette**" ad IVA (es.: cessione di tabacchi, schede telefoniche, giornali quotidiani e altre operazioni rientranti nel c.d. regime IVA "monofase" di cui all'art. 74, c. 1 del DPR n. 633/1972).

Così, ad esempio, se un soggetto effettua sia operazioni di vendita all'ingrosso (soggette a fatturazione), sia operazioni vendita al dettaglio, ai fini della verifica del superamento del limite di 400.000 euro deve tenere conto dell'ammontare complessivo di entrambe le tipologie di operazioni.

Infine, è stato precisato che il riferimento al volume d'affari dell'anno 2018, comporta il fatto che i soggetti che **hanno iniziato l'attività nell'anno 2019** saranno obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la possibilità di anticipare volontariamente come indicato nel punto 4 che segue.

\*\*\*\*\*

**4.** Possibilità di **anticipare volontariamente** la trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto alle scadenze del 1° luglio 2019 o del 1° gennaio 2020.

In risposta al quesito posto da una società che gestisce diversi punti di vendita (ristoranti, ciascuno dotato di registratore di cassa – misuratore fiscale) e che è tenuta alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle entrate, con la **Risposta n. 139 del 14 maggio 2019**, ha precisato che gli esercenti:

- Possono **anticipare volontariamente** la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto alle scadenze del 1° luglio 2019 o del 1° gennaio 2020;
- In presenza di più punti di vendita **non possono** invece effettuare una certificazione dei corrispettivi **in modo promiscuo**, cioè mediante scontrini o ricevute fiscali in alcuni punti vendita e mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi in altri punti vendita.

Nel caso proposto, il contribuente ha richiesto di poter "installare e attivare i registratori telematici e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri - con connessa "defiscalizzazione" dei registratori di cassa - prima del 1° luglio 2019, anche in giornate diverse per ciascun ristorante/punto vendita e **gestendo quindi in maniera "mista"** i vari ristoranti/punti vendita fino all'installazione dei registratori telematici e dei server RT in tutti i ristoranti/punti vendita."



**Fondata nel 1945**

L'Agenzia delle entrate **ha ammesso** la possibilità di anticipare volontariamente la trasmissione telematica dei corrispettivi, ma **ha negato** la possibilità di effettuare una "gestione mista" dei vari punti di vendita. In proposito, dopo avere rilevato la differenza tra i vari "stati" di esercizio dei Registratori telematici ("censito", "attivato" e "messo in servizio") ha precisato che l'esercente può **"sostituire (o aggiornare) gradualmente"** i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo."

In sostanza l'esercente, esclusa la possibilità di poter effettuare, in pratica, in maniera anticipata la trasmissione telematica dei corrispettivi contemporaneamente da tutti i punti di vendita gestiti, può far installare gradualmente nei propri ristoranti i nuovi Registratori telematici che verrebbero "censiti" e "attivati" mentre in ciascuno di essi la data di "messa in servizio" verrebbe programmata in maniera unitaria ed automatica per tutti al 1° luglio 2019. Fino a tale data i Registratori telematici verrebbero utilizzati come misuratori fiscali con l'osservanza della relativa disciplina.

\*\*\*\*\*

### TABELLA

Operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino e ricevuta fiscale e adesso esonerate anche dall'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi.

- a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
- e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;





**Fondata nel 1945**

- m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti



**Fondata nel 1945**

obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 36-vicies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148);*

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste.

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

**Operazioni esonerate in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:**

- a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
- b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
- c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
- d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
- e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
- g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
- h) decreto 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
- i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, aeroporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

\*\*\*\*\*

